PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

A6-0285/2008

2.7.2008

*

RELAZIONE

sull'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della decisione quadro 2008/.../GAI del Consiglio relativa all'esecuzione delle decisioni pronunciate in contumacia e che modifica la decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, e la decisione quadro 2008/.../GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea

(5598/2008 - C6-0075/2008 - 2008/0803(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Armando França

RR\732571IT.doc PE404.491v02-00

IT IT

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)

 maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune

 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per

 respingere o emendare la posizione comune
- *** Parere conforme
 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
 casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
 e dall'articolo 7 del trattato UE
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)

 maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune

 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per

 respingere o emendare la posizione comune
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in *corsivo grassetto*. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE	53
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA	55
PROCEDURA	60

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della decisione quadro 2008/.../GAI del Consiglio relativa all'esecuzione delle decisioni pronunciate in contumacia e che modifica la decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, e la decisione quadro 2008/.../GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea

(5598/2008 - C6-0075/2008 - 2008/0803(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania (5598/2008),
- visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,
- visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0075/2008),
- visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0285/2008),
- 1. approva l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania quale emendata;
- 2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;
- 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento:
- 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania;
- 5. invita il Consiglio e la Commissione, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di

RR\732571IT.doc 5/60 PE404.491v02-00

Lisbona, a dare priorità alle future proposte di modifica della decisione conformemente alla dichiarazione n. 50 relativa all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Union europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

- 6. è determinato a esaminare mediante procedura urgente tali future proposte conformemente alla procedura di cui al paragrafo 5 e in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali;
- 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania.

Emendamento 1

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Titolo

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

relativa all'esecuzione delle decisioni pronunciate in contumacia e che modifica la decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, e la decisione quadro 2008/.../GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea

relativa al rafforzamento dei diritti dei cittadini e alla promozione dell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento relativamente alle decisioni pronunciate a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente, e che modifica la decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, la decisione quadro 2008/.../GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, e la

decisione quadro 2008/.../GAI relativa al riconoscimento e alla sorveglianza della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive e delle condanne condizionali

Motivazione

La proposta mira a promuovere l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento eliminando gli ostacoli esistenti, in particolare le diverse impostazioni riguardo ai "motivi di non riconoscimento". Andrebbe aggiunto il quinto atto legislativo sulla sospensione condizionale, in quanto esso si riferisce anche a decisioni pronunciate in contumacia.

Emendamento 2

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

(1 bis) È necessario rafforzare la fiducia reciproca nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia in materia penale mediante misure a livello europeo intese a migliorare l'armonizzazione e il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in ambito penale nonché adottando alcune disposizioni e prassi europee in materia penale.

Motivazione

L'emendamento si basa sull'idea di promuovere un corpus di diritto penale europeo.

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

(1 ter) Una condizione preliminare indispensabile per il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale è rappresentata dall'esistenza di adeguate garanzie procedurali. È importante perciò adottare quanto prima possibile la decisione quadro sui diritti processuali nei procedimenti penali.

Emendamento 4

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Considerando 4

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

- (4) È quindi necessario prevedere soluzioni chiare e comuni che definiscano i motivi di rifiuto e la discrezionalità di cui dispone l'autorità dell'esecuzione.
- (4) È quindi necessario prevedere soluzioni chiare e comuni che definiscano i motivi di rifiuto dell'esecuzione di una decisione pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente e la discrezionalità di cui dispone l'autorità dell'esecuzione. La presente decisione quadro mira a definire tali motivi comuni per consentire all'autorità dell'esecuzione di eseguire la decisione nonostante l'interessato non sia

stato presente al giudizio. Essa non intende disciplinare le forme e i metodi da applicare, o gli obblighi procedurali, che sono utilizzati per raggiungere i risultati in essa specificati, trattandosi di questioni che sono di competenza del diritto interno degli Stati membri. Compilando la pertinente sezione del mandato d'arresto europeo o del pertinente certificato di cui alle altre decisioni quadro, l'autorità emittente fornisce assicurazione che gli obblighi sono o saranno soddisfatti, il che dovrebbe essere sufficiente ai fini dell'esecuzione della decisione sulla base del principio del reciproco riconoscimento.

Emendamento 5

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

(6 bis) Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione pronunciata a seguito di un processo in cui l'imputato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati se, in base alle informazioni fornite dallo Stato di emissione, è stabilito in modo soddisfacente che l'imputato è stato citato personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo. In tale contesto s'intende che l'interessato deve aver ricevuto tali informazioni in tempo utile, ossia con un anticipo sufficiente a consentirgli di partecipare al processo e di esercitare effettivamente il suo diritto alla difesa. Tutte le informazioni devono

essere fornite in una lingua comprensibile all'imputato.

Emendamento 6

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

(5 bis) Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione pronunciata a seguito di un processo in cui l'interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati qualora l'interessato, essendo al corrente del processo fissato, sia stato difeso nel corso del processo da un consulente legale a cui aveva conferito un esplicito mandato a tal fine, il che garantisce che l'assistenza legale è stata reale ed effettiva. In tale contesto, dovrebbe essere irrilevante se il consulente legale sia stato scelto, nominato e retribuito dall'interessato o se sia stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, dovendosi ritenere che l'interessato abbia scelto di essere rappresentato da un consulente legale invece di comparire personalmente in giudizio.

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Considerando 6

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

- (6) Le soluzioni comuni per i motivi di *rifiuto* nelle pertinenti decisioni quadro esistenti dovrebbero tener conto della diversità delle situazioni per quanto riguarda *l'informazione all'imputato sul suo* diritto a un nuovo processo.
- (6) Le soluzioni comuni per i motivi di non riconoscimento nelle pertinenti decisioni quadro esistenti dovrebbero tener conto della diversità delle situazioni per quanto riguarda il diritto dell'interessato a un nuovo processo o all'appello. Tale nuovo processo, che mira a salvaguardare i diritti della difesa, è caratterizzato dagli elementi seguenti: la persona interessata ha il diritto di parteciparvi; il merito del caso, comprese nuove prove, sarà (ri)esaminato, e il procedimento potrà condurre all'annullamento della decisione originaria.

Motivazione

In alcuni Stati membri, per risolvere questi casi si ricorre al diritto d'appello piuttosto che al diritto a un nuovo processo.

Emendamento 8

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania

Emendamento

(7 bis) In un nuovo processo facente

seguito a una condanna risultante da un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente, l'imputato dovrebbe trovarsi nella stessa posizione di una persona che sia processata per la prima volta. Pertanto l'interessato deve avere il diritto di essere presente al nuovo processo, il merito del caso, comprese nuove prove, dev'essere (ri)esaminato, il nuovo processo può condurre all'annullamento della decisione originaria e l'imputato può ricorrere contro la nuova decisione.

Motivazione

È di fondamentale importanza che, in un nuovo processo facente seguito a una condanna in contumacia, l'imputato si trovi nella stessa posizione di chi è condotto dinanzi al giudice per la prima volta. In particolare, occorre prevedere il diritto d'appello dopo il nuovo processo, ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e dell'articolo 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR).

Emendamento 9

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

- 2. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato non è modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.
- 2. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato *sull'Unione europea* non è modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.

Motivazione

È meglio specificare a quale trattato ci si riferisce.

Emendamento 10

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

- 3. La presente decisione quadro mira a stabilire norme comuni per il riconoscimento e (o) l'esecuzione in uno Stato membro (lo Stato membro di esecuzione) di decisioni giudiziarie emesse da un altro Stato membro (lo Stato membro emittente/di emissione/della decisione) in seguito a un *procedimento* al quale l'interessato non era presente a norma dell'articolo 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro 2005/214/GAI, dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera e), della decisione quadro 2006/783/GAI e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), della decisione quadro 2008/.../GAI.
- 3. La presente decisione quadro mira a stabilire norme comuni per il riconoscimento e (o) l'esecuzione in uno Stato membro (lo Stato membro di esecuzione) di decisioni giudiziarie emesse da un altro Stato membro (lo Stato membro emittente/di emissione/della decisione) in seguito a un *processo* al quale l'interessato non era presente a norma dell'articolo 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro 2005/214/GAI, dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera e), della decisione quadro 2006/783/GAI, dell'articolo ... della decisione quadro 2008/.../GAI e dell'articolo ... della decisione quadro 2008/.../GAI.

Motivazione

Andrebbe aggiunto il quinto atto legislativo sulla sospensione condizionale in quanto esso si riferisce anche a decisioni pronunciate in contumacia. Il numero esatto dell'articolo pertinente sarà aggiunto quanto i giuristi linguisti avranno ultimato il testo del Consiglio sulla sospensione condizionale.

Emendamento 11

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica

ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 2 - punto 1

Decisione quadro 2002/584/GAI Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Ai fini della presente decisione quadro, per "decisione pronunciata in contumacia" si intende una pena o una misura di sicurezza privative della libertà inflitte quando la persona non sia comparsa personalmente nel procedimento sfociato in detta decisione."

soppresso

Emendamento 12

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 2 – punto 2

Decisione quadro 2002/584/GAI Articolo 4 bis – comma 1 – alinea

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania **Emendamento**

Articolo 4 bis

Decisioni pronunciate in contumacia

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se la

Articolo 4 bis

Decisioni pronunciate a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se la

 decisione è stata pronunciata *in contumacia*, salvo che il mandato d'arresto europeo indichi che la persona:

decisione è stata pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente, salvo che il mandato d'arresto europeo indichi che, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, la persona:

Emendamento 13

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo
Articolo 2 – punto 2

Decisione quadro 2002/584/GAI Articolo 4 bis – comma 1 – lettera a

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

- a) è stata citata personalmente o è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia ed è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona;
- a) a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile:
- i) è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo,

e

ii) è stata *personalmente* informata del fatto che *la* decisione *poteva* essere emessa in caso di *sua* non comparizione in giudizio;

oppure

Emendamento 14

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica

federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 2

Decisione quadro 2002/584/GAI Articolo 4 bis – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania

Emendamento

a bis) essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito esplicito mandato a un consulente legale, che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;

Emendamento 15

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo
Articolo 2 – punto 2

Decisione quadro 2002/584/GAI Articolo 4 bis – comma 1 – lettera b

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

b) dopo aver ricevuto la notifica della decisione *pronunciata in contumacia* ed essere stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo e *ad esservi*

b) dopo aver *personalmente* ricevuto la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata, *in una lingua a lei comprensibile*, del diritto a un nuovo processo *o all'appello**, *al quale avrebbe*

 presente:

i) ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione *pronunciata in contumacia*;

C

ii) non ha richiesto un nuovo processo entro il termine stabilito di almeno ... giorni;

diritto di partecipare, nel quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria:

i) ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;

o

- ii) non ha richiesto un nuovo processo *o l'appello* entro il termine stabilito, *che è* di almeno *10 e al massimo 15* giorni;
- (* Questa modifica si applica all'intero testo. L'adozione dell'emendamento renderà necessarie modifiche corrispondenti in tutto il testo (ogniqualvolta compaia l'espressione "un nuovo processo" si aggiungerà l'espressione "o l'appello".)

Emendamento 16

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 2

Decisione quadro 2002/584/GAI Articolo 4 bis – comma 1 – lettera c

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

- c) non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione *pronunciata in contumacia* ma:
- i) riceverà la notifica *entro il quinto giorno dalla consegna* e sarà espressamente informata del diritto a un nuovo processo *e ad esservi presente*;
- c) non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione ma:
- i) riceverà personalmente la notifica immediatamente e comunque non più di tre giorni dopo la consegna e sarà espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrà diritto di partecipare, che consentirà di

nonché

ii) *disporrà* di almeno [...] giorni *per* richiedere *un* nuovo processo.

(ri)esaminare il merito del caso, incluse nuove prove, e che potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria;

nonché

ii) sarà informata del termine, che è di almeno 10 e al massimo 15 giorni, entro il quale dovrà richiedere tale nuovo processo o tale appello.

Emendamento 17

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo
Articolo 2 – punto 2

Decisione quadro 2002/584/GAI Articolo 4 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

1 bis. Se un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà è emesso nelle circostanze di cui al paragrafo 1, lettera c), e la persona interessata non ha ricevuto in precedenza alcuna informazione ufficiale in merito all'esistenza del procedimento penale a suo carico, tale persona, allorché viene informata del contenuto del mandato d'arresto europeo, può chiedere una copia della sentenza prima di essere consegnata. Immediatamente dopo essere stata informata di detta richiesta, l'autorità giudiziaria emittente fornisce alla persona che l'ha formulata una copia della sentenza per il tramite dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione. Se la sentenza è stata pronunciata in una lingua che la persona interessata non comprende, l'autorità giudiziaria emittente fornisce

per il tramite dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione un estratto della sentenza redatto in una lingua comprensibile alla persona interessata. La consegna della sentenza o di un suo estratto alla persona interessata avviene a scopo meramente informativo; essa non è considerata come avente valore di notifica formale della sentenza né fa scattare la decorrenza di alcun termine applicabile per la richiesta di un nuovo processo o dell'appello.

Emendamento 18

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4

Decisione quadro 2002/584/GAI Allegato – riquadro d – punti 1 e 2

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania **Emendamento**

- d) Pregasi indicare se la decisione *è stata pronunciata in contumacia*:
- d) Pregasi indicare se la *persona è* comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione:

1. □ *No*.

- 1.□ Sì, la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.
- 2. □ Sì. In caso di risposta affermativa, si prega di confermare che:
- 2. □ No, la persona non è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione. Se la risposta è "no", si prega di indicare se:

Emendamento 19

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica

RR\732571IT.doc 19/60 PE404.491v02-00

federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 4

Decisione quadro 2002/584/GAI Allegato – riquadro d – punto 2.1

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

2.1 la persona è stata citata personalmente o è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia ed è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona

2.1 la persona è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi, a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo che ha portato alla decisione, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che la persona interessata era al corrente della data e del luogo previsti del processo ed è stata personalmente informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio

Data e luogo in cui la persona è stata citata o <i>altrimenti informata</i> :	Data e luogo in cui la persona è stata citata o ha personalmente ricevuto con altri mezzi le informazioni ufficiali:	
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Lingua in cui sono state fornite le informazioni:	
Descrivere in che modo la persona è stata informata:	Descrivere in che modo la persona è stata informata:	

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4

Decisione quadro 2002/584/GAI Allegato – riquadro d – punto 2.1 bis (nuovo)

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania

Emendamento

2.1 bis. la persona, essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;

Fornire informazioni su come tale condizione è stata soddisfatta:

•••••

Emendamento 21

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4

Decisione quadro 2002/584/GAI Allegato – riquadro d – punto 2.2 Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

2.2 la persona, dopo aver ricevuto la decisione *pronunciata in contumacia*, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima

2.2 la persona, dopo aver ricevuto personalmente la decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima

Descrivere quando e come *la persona* ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione *pronunciata in contumacia*:

Descrivere quando la persona ha ricevuto la notifica della decisione, come è stata informata del suo diritto a un nuovo processo o all'appello, e quando e come ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione:

.....

Emendamento 22

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo
Articolo 2 – punto 4

Decisione quadro 2002/584/GAI Allegato – riquadro d – punto 2.3.1 – trattino 1

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania **Emendamento**

 la persona è stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo *e* ad esservi presente; e la persona è stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale

il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, e

Emendamento 23

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo
Articolo 2 – punto 4

Decisione quadro 2002/584/GAI Allegato – riquadro d – punto 2.3.2

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

- 2.3.2 la persona non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione *pronunciata in contumacia*, e
- la persona riceverà la notifica della decisione pronunciata in contumacia entro... giorni dalla consegna, e
- quando riceverà la notifica della decisione pronunciata in contumacia, la persona sarà espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente; e
- dopo aver ricevuto la notifica *della* decisione *pronunciata in contumacia*, la persona *disporrà* di ... giorni per richiedere un nuovo processo.

- 2.3.2 la persona non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, e
- la persona riceverà *personalmente* la notifica *di tale* decisione entro... giorni dalla consegna, e
- quando riceverà la notifica di tale decisione, la persona sarà espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrà diritto di partecipare, che consentirà di (ri)esaminare il merito del caso, incluse nuove prove, e che potrà condurre all'annullamento della decisione originaria; e
- dopo aver ricevuto la notifica di tale decisione, la persona disponeva di ...
 giorni per richiedere un nuovo processo o l'appello e non ha fatto alcuna richiesta del genere durante tale periodo.

Se è stato contrassegnato il quadratino 2.3.2, si prega di confermare □ che (se) la persona interessata, allorché è stata informata nello Stato

dell'esecuzione in merito al contenuto del mandato d'arresto europeo, ha chiesto una copia della sentenza prima di essere consegnata, ed ha ricevuto, per il tramite dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, una copia della sentenza o un estratto della sentenza redatto in una lingua a lei comprensibile ... giorni dopo la formulazione della richiesta.

Emendamento 24

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 3 – punto 1

Decisione quadro 2005/214/GAI Articolo 1 – lettera e

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

1) All'articolo 1 è aggiunta la seguente lettera:

"e) per "decisione pronunciata in contumacia" si intende una decisione quale definita alla lettera a), pronunciata quando la persona non sia comparsa personalmente nel procedimento sfociato in detta decisione.".

soppresso

Emendamento 25

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 3 – punto 2 – lettera b

Decisione quadro 2005/214/GAI Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i – alinea Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

- i) in base al certificato di cui all'articolo 4, la decisione è stata pronunciata *in contumacia*, salvo che il certificato indichi che la persona:
- i) in base al certificato di cui all'articolo 4, la decisione è stata pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente, salvo che il certificato indichi che, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, la persona:

Emendamento 26

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 3 – punto 2 – lettera b

Decisione quadro 2005/214/GAI Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i – punto i

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

- i) è stata citata personalmente o è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato della decisione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia ed è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona; o
- i) a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile:
- a) è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti di detto processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo,

e

b) è stata personalmente informata del fatto che la decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio;

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 3 – punto 2 – lettera b

Decisione quadro 2005/214/GAI

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i – punto i bis (nuovo)

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania **Emendamento**

i bis) essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo; o

Emendamento 28

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 3 – punto 2 – lettera b

Decisione quadro 2005/214/GAI

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i – punto ii

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

ii) ha dichiarato espressamente ad un'autorità competente di non opporsi al procedimento; o

soppresso

Emendamento 29

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 3 – punto 2 – lettera b

Decisione quadro 2005/214/GAI Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i – punto iii

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

- iii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione *pronunciata in contumacia* ed essere stata informata del diritto a un nuovo processo e *ad esservi presente*:
- ha dichiarato espressamente di non
- ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione *pronunciata in contumacia*;

– non ha richiesto un nuovo processo entro il termine stabilito di almeno [...] giorni.". iii) dopo aver personalmente ricevuto la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria:

 ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;

0

non ha richiesto un nuovo processo o l'appello entro il termine stabilito, che è di almeno 10 e al massimo 15 giorni."

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 3 – punto 2

Decisione quadro 2005/214/GAI Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

i bis) in base al certificato di cui all'articolo 4, la persona interessata non è comparsa personalmente, salvo che il certificato indichi che la persona, essendo stata espressamente informata del procedimento e della possibilità di partecipare personalmente al processo, ha rinunciato espressamente al diritto a un'audizione e ha dichiarato espressamente di non opporsi al procedimento.

Emendamento 31

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 3 – punto 3

Decisione quadro 2005/214/GAI Allegato – riquadro h – punto 3 – punti 1 e 2

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

3. Pregasi indicare se la decisione *è stata pronunciata in contumacia*:

3. Pregasi indicare se la *persona è* comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione:

PE404.491v02-00 28/60 RR\732571IT.doc

1. □ <i>No</i> .	1.□ Sì, la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.
2. □ Sì. In caso di risposta affermativa, si prega di confermare che:	2. □ No, la persona non è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione. Se la risposta è "no", si prega di indicare se:
Emendamento 32	
Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Receca, del Regno di Svezia, della Repubblica slov federale di Germania – atto modificativo Articolo 3 – punto 3 Decisione quadro 2005/214/GAI Allegato – riquadro h – punto 2.1	<u> </u>
Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania	Emendamento
2.1 la persona è stata citata personalmente o è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia ed è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona	2.1 la persona è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi, a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo che ha portato alla decisione, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che la persona interessata era al corrente della data e del luogo previsti del processo ed è stata personalmente informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio
Data e luogo in cui la persona è stata citata o <i>altrimenti informata</i> :	Data e luogo in cui la persona è stata citata o ha personalmente ricevuto con altri mezzi le informazioni ufficiali:
	Lingua in cui sono state fornite le informazioni:

Descrivere in che modo la persona è stata informata:

Descrivere in che modo la persona è stata informata:

Emendamento 33

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3

Decisione quadro 2005/214/GAI Allegato – riquadro h – punto 2.1 bis (nuovo)

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania **Emendamento**

2.1 bis. la persona, essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;

Fornire informazioni su come ta	le
condizione è stata soddisfatta:	

OPPURE

PE404.491v02-00 30/60 RR\732571IT.doc

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 3 – punto 3

Decisione quadro 2005/214/GAI Allegato – riquadro h – punto 2.2

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

2.2 la persona, prima o dopo aver ricevuto la notifica della decisione *pronunciata in contumacia*, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima.

2.2 la persona, prima o dopo aver ricevuto personalmente la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima

Descrivere quando e come *la persona* ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione *pronunciata in contumacia*:

Descrivere quando la persona ha ricevuto la notifica della decisione, come è stata informata del suo diritto a un nuovo processo o all'appello, e quando e come ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione:

OPPURE	OPPURE

Emendamento 35

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 3 – punto 3

Decisione quadro 2005/214/GAI Allegato – riquadro h – punto 2.3

RR\732571IT.doc 31/60 PE404.491v02-00

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania

- 2.3 la persona ha ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia il (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo nello Stato della decisione alle seguenti condizioni:
- la persona è stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente; e

 dopo aver ricevuto l'informazione relativa a tale diritto, la persona disponeva di ... giorni per richiedere un nuovo processo e non lo ha richiesto durante tale periodo.

Emendamento

- 2.3 la persona ha ricevuto *personalmente* la notifica della decisione pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente il (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo o all'appello nello Stato della decisione alle seguenti condizioni:
- la persona è stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrà diritto di partecipare, che consentirà di (ri)esaminare il merito del caso, incluse nuove prove, e che potrà condurre all'annullamento della decisione originaria; e; e
- dopo aver ricevuto l'informazione relativa a tale diritto, la persona disponeva di ... giorni per richiedere un nuovo processo o all'appello e non lo ha richiesto durante tale periodo.

OPPURE

Emendamento 36

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 3 – punto 3

Decisione quadro 2005/214/GAI Allegato – riquadro h – punto 2.3 bis (nuovo) Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

2.3 bis in base al certificato di cui all'articolo 4, la persona interessata non è comparsa personalmente, salvo che il certificato indichi che la persona, essendo stata espressamente informata del procedimento e della possibilità di partecipare personalmente al processo, ha rinunciato espressamente al diritto a un'audizione e ha dichiarato espressamente di non opporsi al procedimento.

Descrivere quando e come la persona ha rinunciato al diritto a un'audizione orale e ha dichiarato di non opporsi al procedimento:

Emendamento 37

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 4 – punto 1

Decisione quadro 2006/783/GAI Articolo 2 – lettera i

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

1) All'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera:

"i) "decisione pronunciata in contumacia": una decisione di confisca quale definita alla lettera c), pronunciata quando la persona non sia comparsa personalmente nel procedimento sfociato

soppresso

in detta decisione.".

Emendamento 38

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 4 – punto 2

Decisione quadro 2006/783/GAI Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e – alinea

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania **Emendamento**

- e) in base al certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la decisione è stata pronunciata *in contumacia*, salvo che il certificato attesti che l'interessato:
- e) in base al certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la decisione è stata pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente, salvo che il certificato attesti che, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, l'interessato:

Emendamento 39

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 4 – punto 2

Decisione quadro 2006/783/GAI Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e – punto i

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

- i) è stato citato personalmente o è stato informato, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti
- i) a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile:
- a) è stato citato direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni

 dell'udienza che ha portato alla decisione di confisca pronunciata in contumacia, ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo,

e

è stata informata del fatto che *tale* decisione di confisca può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio *della persona*;

e

b) è stato personalmente informato del fatto che una decisione di confisca può essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio;

0

O

Emendamento 40

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo
Articolo 4 – punto 2

Decisione quadro 2006/783/GAI Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e – punto i bis (nuovo)

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

i bis) essendo stato citato direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dall'interessato o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stato da questi effettivamente difeso durante il processo;

0

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 4 - punto 2

Decisione quadro 2006/783/GAI Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

- ii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione di confisca *pronunciata in contumacia* ed essere *stata informata* del diritto a un nuovo processo *e ad esservi presente*:
- ii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione di confisca ed essere stato espressamente informato, in una lingua a lui comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria:
- ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione di confisca;

0

- non ha richiesto un nuovo processo entro il termine stabilito di almeno /.../* giorni;
- non ha richiesto un nuovo processo *o l'appello* entro il termine stabilito, *che è di* almeno *10 e al massimo 15* giorni.

– ha dichiarato espressamente di non

opporsi alla decisione di confisca;

Emendamento 42

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 4 – punto 3

Decisione quadro 2006/783/GAI Allegato – riquadro j – punti 1 e 2 Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania **Emendamento**

j) Pregasi indicare se la decisione *è stata* resa in contumacia:

1.	No.

2. □ Sì. In caso di risposta affermativa, si prega di confermare che:

j) Pregasi indicare se la *persona è* comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione di confisca:

1. ☐ Sì, la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione di confisca.

2.
No, la persona non è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione di confisca.

Se la risposta è "no", si prega di indicare se:

Emendamento 43

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo
Articolo 4 – punto 3

Decisione quadro 2006/783/GAI Allegato – riquadro j – punto 2.1

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania **Emendamento**

2.1 la persona è stata citata personalmente o è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia ed è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona

2.1 la persona è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi, a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo che ha portato alla decisione di confisca, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che la persona interessata era al corrente della data e del luogo previsti del processo ed è

	di <i>sua</i> non comparizione in giudizio
Data e luogo in cui la persona è stata citata o <i>altrimenti informata</i> :	Data e luogo in cui la persona è stata citata o ha personalmente ricevuto con altri mezzi le informazioni ufficiali:
	Lingua in cui sono state fornite le informazioni:
Descrivere in che modo la persona è stata informata:	Descrivere in che modo la persona è stata informata:
OPPURE	OPPURE

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 4 – punto 3

Decisione quadro 2006/783/GAI Allegato – riquadro j – punto 2.1 bis (nuovo)

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

stata *personalmente* informata del fatto che

2.1 bis. la persona, essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il

	Fornire informazioni su come tale condizione è stata soddisfatta:	
	OPPURE	
Emendamento 45		
Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 4 – punto 3 Decisione quadro 2006/783/GAI Allegato – riquadro j – punto 2.2	la Repubblica francese, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica	
Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania	Emendamento	
2.2 la persona, dopo aver ricevuto la notifica della decisione <i>pronunciata in contumacia</i> , ha dichiarato espressamente di non opporsi alla <i>medesima</i>	2.2 la persona, dopo aver ricevuto personalmente la decisione di confisca ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione	
Descrivere quando e come la persona ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione <i>pronunciata in contumacia</i> :	Descrivere quando la persona ha ricevuto la notifica della decisione, come è stata informata del suo diritto a un nuovo processo o all'appello, e quando e come ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione:	

processo;

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 4 – punto 3

Decisione quadro 2006/783/GAI Allegato – riquadro j – punto 2.3

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

- 2.3 la persona ha ricevuto la notifica della decisione *pronunciata in contumacia* il (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo nello Stato di emissione alle seguenti condizioni:
- la persona è stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente; e
- 2.3 la persona ha ricevuto *personalmente* la notifica della decisione *di confisca* il (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo *o all'appello* nello Stato di emissione alle seguenti condizioni:
- la persona è stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, e
- dopo essere stata informata di tale diritto,
 la persona disponeva di ... giorni per
 richiedere un nuovo processo e non lo ha
 richiesto durante tale periodo.
- dopo essere stata informata di tale diritto,
 la persona disponeva di ... giorni per
 richiedere un nuovo processo *o l'appello* e
 non lo ha richiesto durante tale periodo.

Emendamento 47

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 5 – punto 1

Decisione quadro 2008/.../GAI Articolo 1 – lettera e Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania **Emendamento**

1) All'articolo 1 è aggiunta la seguente lettera:

soppresso

"e) "decisione pronunciata in contumacia": una decisione quale definita alla lettera a), pronunciata quando la persona non sia comparsa personalmente nel procedimento sfociato in detta decisione.".

Emendamento 48

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo
Articolo 5 – punto 2

Decisione quadro 2008/.../GAI Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f – alinea

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

f) in base al certificato di cui all'articolo 4, la decisione è stata pronunciata *in contumacia*, salvo che il certificato indichi che la persona:

f) in base al certificato di cui all'articolo 4, la decisione è stata pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente, salvo che il certificato indichi che, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, la persona:

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 5 – punto 2

Decisione quadro 2008/.../GAI Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f – punto i

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

- i) è stata citata personalmente o è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia
- i) a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile:
- a) è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo,

e

è stata informata del fatto che *tale* decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio *della persona*;

b) è stata *personalmente* informata del fatto che *una* decisione può essere emessa in caso di *sua* non comparizione in giudizio;

o

Emendamento 50

e

0

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 5 – punto 2

Decisione quadro 2008/.../GAI Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f – punto i bis (nuovo) Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

i bis) essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;

0

Emendamento 51

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo
Articolo 5 – punto 2

Decisione quadro 2008/.../GAI Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f – punto ii

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

- ii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione *pronunciata in contumacia* ed essere stata informata del diritto a un nuovo processo *e ad esservi presente*:
- ii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe

 ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione <i>pronunciata in</i> <i>contumacia</i>; 	 ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;
o	o
 non ha richiesto un nuovo processo entro il termine stabilito di almeno []* giorni;. 	- non ha richiesto un nuovo processo <i>o l'appello</i> entro il termine stabilito, <i>che è di</i> almeno <i>10 e al massimo 15</i> giorni.
* Periodo da fornire.	
Emendamento 52	
Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica si federale di Germania – atto modificativo Articolo 5 – punto 3 Decisione quadro 2008//GAI Allegato – riquadro k – punto 1 – lettere a e b	•
Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania	Emendamento
1. Pregasi indicare se la decisione <i>è stata</i> resa in contumacia:	1. Pregasi indicare se la <i>persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella</i> decisione:
a. □ <i>No</i> .	 a.
b. □ Sì. In caso di risposta affermativa, si prega di confermare che:	b. □ No, la persona non è comparsa personalmente nel processo sfociato nella

(ri)esaminato, e il quale potrebbe

originaria:

condurre all'annullamento della decisione

decisione.

se:

Se la risposta è "no", si prega di indicare

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 5 – punto 3 Decisione quadro 2008/.../GAI Allegato – riquadro k – punto 1 – punto b.1

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania *Emendamento*

b.1 la persona è stata citata personalmente o è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia ed è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona

b.1 la persona è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi, a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo che ha portato alla decisione, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che la persona interessata era al corrente della data e del luogo previsti del processo ed è stata personalmente informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio

Data e luogo in cui la persona è stata citata o altrimenti informata:	Data e luogo in cui la persona è stata citata o ha personalmente ricevuto con altri mezzi le informazioni ufficiali:		
	Lingua in cui sono state fornite le informazioni:		
	•••••		
Descrivere in che modo la persona è stata informata:	Descrivere in che modo la persona è stata informata:		
	••••••		
OPPURE	OPPURE		

RR\732571IT.doc 45/60 PE404.491v02-00

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 5 – punto 3

Decisione quadro 2008/.../GAI Allegato – riquadro k – punto 1 – lettera b.1 bis (nuova)

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

b.1 bis. essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;

Fornire informazioni su come tale condizione è stata soddisfatta:

OPPURE

Emendamento 55

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo

Articolo 5 – punto 3

Decisione quadro 2008/.../GAI Allegato – riquadro k – punto 1 – lettera b.2

PE404.491v02-00 46/60 RR\732571IT.doc

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania	Emendamento
□ b.2 la persona, dopo aver ricevuto la notifica della decisione <i>pronunciata in contumacia</i> , ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima	□ b.2 la persona, dopo aver ricevuto personalmente la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima
Descrivere quando e come <i>la persona</i> ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione <i>pronunciata in contumacia</i>	Descrivere quando la persona ha ricevuto la notifica della decisione, come è stata informata del suo diritto a un nuovo processo o all'appello, e quando e come ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione:
OPPURE	OPPURE
Emendamento 56	
Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica si federale di Germania – atto modificativo Articolo 5 – punto 3 Decisione quadro 2008//GAI Allegato – riquadro k – punto 1 – lettera b.3	a Repubblica francese, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica
Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania	Emendamento
□ b.3 la persona ha ricevuto la notifica della decisione <i>pronunciata in contumacia</i> il(giorno/mese/anno) ed aveva	□ b.3 la persona ha ricevuto personalmente la notifica della decisione a seguito di un processo in cui non è

diritto a un nuovo processo nello Stato di emissione alle seguenti condizioni:

 la persona è stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente; e

 dopo essere stata informata di tale diritto, la persona disponeva di ... giorni per richiedere un nuovo processo e non lo ha richiesto durante tale periodo.

- la persona è stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, e
- dopo essere stata informata di tale diritto,
 la persona disponeva di ... giorni per
 richiedere un nuovo processo *o l'appello* e
 non lo ha richiesto durante tale periodo.

Emendamento 57

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania Emendamento

Articolo 5 bis

Modifiche alla decisione quadro 2008/.../GAI

La decisione quadro 2008/.../GAI è così modificata:

- 1) All'articolo ..., la lettera ... è sostituita dalla seguente:
- h) in base al certificato di cui all'articolo ..., la decisione è stata pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente, salvo che il certificato indichi che, ai sensi della legislazione

nazionale dello Stato membro di emissione, la persona:

- a) a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile:
- è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti di detto processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo,

e

 è stata personalmente informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio;

oppure

- b) essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo; o
- c) dopo aver personalmente ricevuto la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria:
- ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;

n	n	n	u	ľ	P
v	μ	ν	u	•	C

- non ha richiesto un nuovo processo o l'appello entro il termine stabilito, che è di almeno 10 e al massimo 15 giorni;
- 2) Nell'allegato ("certificato"), il riquadro ..., punto ..., è sostituito dal seguente:
- h) Pregasi indicare se la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione:
- 1. □ Sì, la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.
- 2.

 No, la persona non è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.

Se la risposta è "no", si prega di indicare se:

2.1 la persona è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi, a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo che ha portato alla decisione, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che la persona interessata era al corrente della data e del luogo previsti del processo ed è stata personalmente informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio

altri mezzi le informazioni ufficiali:
Lingua in cui sono state fornite le
informazioni:
Descrivere in che modo la persona è stata
informata:

Data e luogo in cui la persona è stata citata o ha personalmente ricevuto con

.....

OPPURE

2.2 la persona, essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;

Fornire informazioni su come tale condizione è stata soddisfatta:

.....

OPPURE

2.3 la persona, dopo aver ricevuto personalmente la decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima

Descrivere quando la persona ha ricevuto la notifica della decisione, come è stata informata del suo diritto a un nuovo processo o all'appello, e quando e come ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione:

.....

OPPURE

2.4 la persona ha ricevuto personalmente la notifica della decisione di confisca il (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo o all'appello

nello Stato di emissione alle seguenti condizioni:

- la persona è stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, e
- dopo essere stata informata di tale diritto, la persona disponeva di ... giorni per richiedere un nuovo processo d'appello e non lo ha richiesto durante tale periodo.

MOTIVAZIONE

Il diritto al processo è un diritto fondamentale riconosciuto dal Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici. Tuttavia, non è un diritto assoluto. In talune circostanze è possibile che una decisione venga pronunciata in seguito a un procedimento nel quale la persona interessata non sia comparsa personalmente. Si tratta delle cosiddette decisioni pronunciate in contumacia.

In ottemperanza al principio del reciproco riconoscimento, l'autorità giudiziaria di uno Stato membro è tenuta ad applicare una decisione pronunciata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro. Tuttavia, vi sono alcune eccezioni, ad esempio quando una decisione viene pronunciata in contumacia.

Attualmente, esistono diversi strumenti dell'UE (già adottati o in attesa di adozione da parte del Consiglio) che affrontano la questione delle decisioni in contumacia. Tuttavia, trattano la questione in modo differente l'uno dall'altro e ciò costituisce un ostacolo al reciproco riconoscimento di tali decisioni. Ne consegue un sistema incoerente a livello UE, caratterizzato da una (indesiderata) incertezza giudiziaria. Per porre rimedio a tale situazione, sette Stati membri hanno presentato una proposta volta ad allineare i criteri per l'applicazione dei motivi di non riconoscimento con riferimento alle decisioni pronunciate in contumacia nei quattro strumenti indicati in appresso:

- 1) decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;
- 2) decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie;
- 3) decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;
- 4) decisione quadro 2008/.../GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

Il relatore ritiene che l'ambito della proposta dovrebbe includere anche il quinto strumento, segnatamente la decisione quadro 2008/.../GAI, relativa al riconoscimento e alla sorveglianza della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive e delle condanne condizionali.

Tale allineamento darebbe luogo a norme più chiare ai fini della chiarezza giuridica e faciliterebbe la cooperazione giudiziaria. Inoltre, la proposta rafforza la tutela dei diritti processuali fondamentali, quali il diritto alla difesa e il diritto al processo.

Sebbene la proposta miri all'allineamento dei motivi di non riconoscimento delle decisioni

pronunciate in contumacia, il suo obiettivo non è quello di armonizzare i concetti, quanto piuttosto di affrontare orizzontalmente la questione dei diversi regimi. La proposta definisce gli effetti della cooperazione giudiziaria o di un approccio comune nel caso di decisioni pronunciate in contumacia.

Punti principali della proposta

1. Citazione in giudizio della persona interessata

La proposta sottolinea l'importanza di citare la persona interessata in maniera adeguata. È fondamentale che questa sia informata a tempo debito della data e del luogo del processo a suo carico. Una decisione pronunciata in contumacia potrebbe essere riconosciuta ed eseguita solo se tali requisiti sono stati soddisfatti. In tal modo si garantisce il rispetto del diritto al processo.

Tuttavia, secondo il relatore, è importante tenere conto della diversità degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, in quanto ciascuno ha le proprie modalità specifiche di citazione in giudizio. La notifica della citazione brevi manu o trasmessa personalmente in altro modo non è l'unico strumento che garantisce i diritti dell'imputato. Gli Stati membri prevedono ulteriori disposizioni processuali che garantiscono la convocazione della persona interessata la quale, nell'eventualità di problemi relativi alla procedura di citazione in giudizio, può denunciare la situazione al tribunale.

2. Maggiore considerazione del diritto a un nuovo processo

La proposta pone l'accento sulla possibilità di ottenere un nuovo processo al fine di garantire l'osservanza del diritto al processo. In caso di assenza della persona interessata al processo sfociato nella decisione pronunciata in contumacia, lo Stato membro di esecuzione potrebbe eseguire la decisione qualora fosse previsto, fra l'altro, il diritto a un nuovo processo nello Stato di emissione. Tuttavia, non tutti gli Stati membri riconoscono il diritto a un "nuovo processo". Secondo il relatore, nella proposta occorre chiarire che in tali situazioni la nuova udienza potrebbe assumere la forma di un ricorso (che dovrebbe essere citato esplicitamente nel testo della proposta).

3. Diritto di essere rappresentato da un legale

Si tratta del diritto della persona interessata di decidere di farsi rappresentare da un legale. In simili situazioni, se al processo la persona interessata era rappresentata da un legale sulla base di un mandato da essa stessa conferito, il riconoscimento e l'esecuzione della decisione non dovrebbero essere rifiutati. Tuttavia, secondo il relatore, si dovrebbe precisare chiaramente che il diritto di essere rappresentato da un legale comprende l'intervento di legali incaricati e retribuiti dallo Stato.

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sull'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della decisione quadro 2008/.../GAI del Consiglio relativa all'esecuzione delle decisioni pronunciate in contumacia e che modifica la decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, e la decisione quadro 2008/.../GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (5589/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))

Relatrice per parere: Neena Gill

BREVE MOTIVAZIONE

Le disposizioni delle varie decisioni quadro (la decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, e la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca) divergono tra loro per quanto riguarda la non esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate in contumacia e il notevole margine discrezionale accordato alle autorità di esecuzione.

La presente proposta legislativa relativa all'esecuzione delle decisioni pronunciate in contumacia è importante, da un lato, per garantire l'uniformità delle norme per l'esecuzione, in uno Stato membro, di decisioni giudiziarie emesse da un altro Stato membro in seguito a un procedimento al quale l'interessato non era presente e, dall'altro, per fornire soluzioni chiare e comuni che definiscano i motivi di rifiuto dell'esecuzione delle decisioni.

L'obiettivo principale della proposta è quello di limitare i motivi di rifiuto e come tale è valutato positivamente dalla relatrice per parere. Tuttavia, la relatrice per parere ha voluto formulare una serie di suggerimenti che sono intesi a salvaguardare l'equilibrio tra i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini e la necessità di una cooperazione giudiziaria e di un reciproco riconoscimento efficaci.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione – atto modificativo Articolo 1 – paragrafo 2

Testo del Consiglio

2. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato non è modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.

Emendamento

2. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato *sull'Unione europea* non è modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.

Motivazione

È meglio specificare a quale trattato ci si riferisce.

Emendamento 2

Proposta di decisione – atto modificativo Articolo 2 – punto 2 Decisione quadro 2002/584/GAI Articolo 4 bis – lettera a

Testo del Consiglio

a) è stata citata personalmente o è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e

Emendamento

a) è stata citata personalmente o *mediante notifica a* un rappresentante competente *nominato dal convenuto e in contatto con quest'ultimo*;

 del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia ed è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona;

Motivazione

Lo scopo è quello di evitare il rischio che l'obbligo di notifica venga assolto tramite notifica a un avvocato nominato dal tribunale, che potrebbe non avere possibilità di contattare il convenuto.

Emendamento 3

Proposta di decisione – atto modificativo Articolo 2 – punto 2 Decisione quadro 2002/584/GAI Articolo 4 bis – lettera c – punto i

Testo del Consiglio

i) riceverà la notifica *entro il quinto giorno dalla* consegna e sarà espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente;

Emendamento

i) riceverà la notifica *contestualmente alla* consegna e sarà espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente;

Motivazione

È fondamentale garantire la massima protezione delle persone, conformemente all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Emendamento 4

Proposta di decisione – atto modificativo Articolo 2 – punto 2 Decisione quadro 2002/584/GAI Articolo 4 – lettera c – punto ii

Testo del Consiglio

ii) disporrà *di* almeno *[...]* giorni per richiedere un nuovo processo.

Emendamento

ii) disporrà almeno del periodo prescritto dal diritto nazionale o, nel caso quest'ultimo non contenga prescrizioni al riguardo, di un minimo di 10 e un

RR\732571IT.doc 57/60 PE404.491v02-00

massimo di 15 giorni per richiedere un nuovo processo.

Motivazione

È fondamentale garantire la massima protezione delle persone, conformemente all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

PROCEDURA

Titolo	Applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni	
Riferimenti	05598/2008 - C6-0075/2008 - 2008/0803(CNS)	
Commissione competente per il merito	LIBE	
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 21.2.2008	
Relatore per parere Nomina	Neena Gill 5.3.2008	
Approvazione	19.5.2008	
Esito della votazione finale	+: 11 -: 0 0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Carlo Casini, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger	

PROCEDURA

Titolo	Applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni	
Riferimenti	05598/2008 - C6-0075/2008 - 2008/0803(CNS)	
Consultazione del PE	18.2.2008	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 21.2.2008	
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	JURI 21.2.2008	
Relatore(i) Nomina	Armando França 27.2.2008	
Esame in commissione	8.4.2008 24.6.2008	
Approvazione	24.6.2008	
Esito della votazione finale	+: 44 -: 1 0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Evelyne Gebhardt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Nicolae Vlad Popa, Johannes Voggenhuber	
Deposito	2.7.2008	